



ENPAPI

BANDO PER L'EROGAZIONE DEI TRATTAMENTI DI ASSISTENZA 2017

riservato agli Iscritti alla Gestione Principale ENPAPI

(art. 4, comma 1, dello Statuto)

ART. 1 - TRATTAMENTI ASSISTENZIALI 2017

1. Il Regolamento Generale di Assistenza, approvato dai Ministeri Vigilanti in data 26 settembre 2012, prevede l'adozione annuale di uno o più Bandi per la disciplina degli interventi assistenziali indirizzati agli iscritti e pensionati ENPAPI e, dove esplicitamente indicato, ai loro familiari nonché ai titolari di trattamento di pensione ai superstiti.

2. ENPAPI ha previsto nel primo Bando di Assistenza 2017 i seguenti interventi assistenziali:

1. Intervento in caso di stato di bisogno
2. Intervento straordinario in caso di calamità naturali
3. Indennità di malattia;
4. Contributo per spese funebri;
5. Trattamento economico speciale;
6. Sussidio per iscritti con familiari a carico portatori di handicap o malattie invalidanti;

ART. 2 - CONDIZIONI GENERALE PER L'EROGAZIONE

1. L'erogazione dei trattamenti assistenziali ha carattere straordinario e viene concessa con una deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

2. Nello stesso esercizio finanziario i trattamenti di assistenza di cui al presente Bando possono essere erogati ad un solo componente il nucleo familiare, ove sussista concorrenza di presupposti a favore di più soggetti.

3. La regolarità della posizione contributiva e dichiarativa, fino all'anno precedente a quello di presentazione dell'istanza, è condizione necessaria per l'erogazione del trattamento assistenziale.

4. Sono esclusi dall'erogazione degli interventi per stato di bisogno e dei sussidi in favore degli iscritti con familiari a carico portatori di handicap o malattie invalidanti tutti i richiedenti con modello ISEE del nucleo familiare, riferito all'ultimo anno fiscale disponibile, superiore ad € 40.000,00, Sono, altresì, esclusi dal rinnovo dell'erogazione dei trattamenti economici speciali, i

soggetti beneficiari con modello ISEE del nucleo familiare, riferito all'ultimo anno fiscale disponibile, superiore ad € 50.000,00

5. Le prestazioni non sono cumulabili in presenza del verificarsi contestuale degli eventi che vi danno titolo, fatta eccezione per il contributo per le spese funebri

6. Si considerano iscritti attivi tutti i soggetti contribuenti al momento della presentazione dell'istanza.

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dall'Ente, deve essere inviata all'ENPAPI a partire dal 1 gennaio 2017 ed entro i termini prefissati nel Bando, per le singole tipologie assistenziali disciplinate. Il rispetto del suddetto termine è provato dalla data di invio della domanda all'Ente. A tal fine farà fede il timbro postale di spedizione ovvero, nel caso di consegna a mano, la data di protocollazione della domanda.

2. Tutte le domande dovranno contenere la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali debitamente sottoscritta.

ART. 4 - PROCEDIMENTO

1. Ai fini dell'accertamento del diritto rilevano esclusivamente i documenti prodotti con la domanda. Al termine del procedimento istruttorio, il Consiglio di Amministrazione approva le relative istanze.

2. Gli interventi assistenziali saranno erogati, previa verifica dei requisiti ed entro i limiti dello stanziamento a disposizione, in ordine alla data di presentazione dell'istanza.

ART. 5 - NORME FINALI

1. Le somme eventualmente non spese permarranno all'interno del Fondo per l'erogazione delle prestazioni assistenziali.

2. Il Consiglio di Amministrazione può, con apposita deliberazione, disporre il posizionamento degli eventuali aventi diritto, che per esaurimento del corrispondente fondo di categoria non possono ricevere l'intervento assistenziale, nel Bando successivo.

3. Il Consiglio di Amministrazione può, con apposita deliberazione, integrare in corso d'anno il Bando per i trattamenti di Assistenza aggiungendo uno o più interventi previsti dal vigente Regolamento Generale di Assistenza non ancora disciplinati.

INTERVENTO IN CASO DI STATO DI BISOGNO

Art. 1 – Fattispecie oggetto di tutela

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha facoltà di erogare sussidi, in casi meritevoli di soccorso o intervento per particolare grado di disagio economico, causato da:

- a) sospensione o riduzione forzata dell'attività professionale, per almeno tre mesi, a causa di malattia, infortunio;
- b) decesso dell'iscritto o del pensionato, da cui derivino gravi difficoltà finanziarie al coniuge ed ai figli minori, ovvero ai figli inabili al lavoro, se a carico del de cuius al momento della morte;
- c) malattia o infortunio dell'iscritto o pensionato, ovvero di appartenenti al nucleo familiare del medesimo ed a suo carico, per far fronte alle quali siano affrontate spese non coperte dal SSN o da altri Enti;
- d) inabilità temporanea al lavoro, prolungata per almeno tre mesi.

Art. 2 – L'accertamento

L'effettivo stato di bisogno dei richiedenti è accertato dal Consiglio di Amministrazione con qualsiasi mezzo ritenuto utile.

Il Consiglio di Amministrazione determina gli aventi diritto alla prestazione e la misura della stessa.

Al fine dell'accertamento del diritto rilevano esclusivamente i documenti prodotti con la domanda. Per determinare la misura della prestazione il Consiglio fa riferimento alla documentazione attestante lo stato economico e di salute del richiedente.

Art. 3 – Beneficiari del trattamento

Possono richiedere la prestazione assistenziale gli iscritti contribuenti, che alla data di presentazione della domanda abbiano maturato almeno due anni di anzianità contributiva, i titolari di trattamento pensionistico diretto, indiretto o di reversibilità, nonché i titolari di assegno di invalidità erogati dall'Ente.

Art. 4 – Misura della prestazione

Il Consiglio di Amministrazione determina caso per caso la misura del sussidio riconosciuto ai richiedenti in relazione alle esigenze dell'interessato ed alle disponibilità economiche dell'Ente. L'importo sarà compreso tra un minimo di 2.500 euro ed un massimo di 12.000 euro.

Qualora l'evento che ha dato origine all'erogazione della prestazione attribuisca diritto al risarcimento per responsabilità civile dei terzi, l'Ente ha diritto di surroga fino a concorrenza dell'importo erogato.

Art. 5 – Cause di esclusione dal beneficio

La prestazione assistenziale è erogabile una sola volta e per un massimo di due anni, in relazione al medesimo evento. In caso di più aventi diritto all'interno del medesimo nucleo familiare, la prestazione è erogata al capo famiglia.

Nel corso dell'anno 2017 si può usufruire di una sola prestazione assistenziale per stato di bisogno. La medesima prestazione non è cumulabile, nello stesso anno solare, con gli interventi assistenziali disciplinati dal Bando, ad eccezione del contributo per spese funebri.

Art. 6 – Invio della domanda

La domanda, redatta su apposito modulo, deve essere inviata all'Ente entro 180 giorni decorrenti dal giorno in cui è cessato l'evento che è causa dello stato di bisogno, ovvero dal giorno in cui è cessata la menomazione della capacità lavorativa, comunque entro e non oltre il 31/12/2017.

Art. 7 – Documentazione

Alla domanda inviata all'Ente devono allegarsi i seguenti documenti:

- In relazione alle previsioni di cui all'articolo 1, lett. a), certificato medico attestante la data di inizio e la durata della menomazione della capacità lavorativa;
- In relazione alla previsione di cui all'articolo 1, lett. b), originale o copia del certificato di morte dell'iscritto o pensionato;
- In relazione alla previsione di cui all'articolo 1, lett. c), certificato medico e documentazione delle spese sostenute;
- In relazione alla previsione di cui all'articolo 1, lett. d), certificato medico che attesti la data di inizio e la durata della temporanea inabilità lavorativa.

Debbono essere in ogni caso allegati alla domanda:

- Copia di un documento di identità;
- modello ISEE, completo di ogni sua pagina, del nucleo familiare del richiedente, riferito all'anno precedente la presentazione della domanda, ovvero riferito all'ultimo anno fiscale disponibile;
- Ogni altro documento utile a dimostrare lo stato di bisogno.

ART. 8 – ASPETTI ECONOMICI

Il sussidio viene erogato in un'unica soluzione, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al richiedente.

INTERVENTO STRAORDINARIO IN CASO DI CALAMITA' NATURALI

Art. 1 - Fattispecie oggetto di tutela

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha facoltà di erogare sussidi, in casi meritevoli di soccorso o intervento per particolare grado di disagio economico, causato da calamità naturali, con rilevante incidenza sul bilancio familiare per la necessità di farvi fronte con esborsi urgenti e non differibili, né ordinariamente sostenibili secondo l'apprezzamento del Consiglio di Amministrazione.

Il sussidio è altresì erogato in favore dei professionisti iscritti che prestino attività nell'ambito delle operazioni poste in essere dall'Associazione CIVES - Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria - in favore delle popolazioni colpite.

Art. 2 - L'accertamento

L'effettivo stato di bisogno dei richiedenti è accertato dal Consiglio di Amministrazione con qualsiasi mezzo ritenuto utile.

Il Consiglio di Amministrazione determina gli aventi diritto alla prestazione e la misura della stessa.

Al fine dell'accertamento del diritto rilevano esclusivamente i documenti prodotti con la domanda. Per determinare la misura della prestazione il Consiglio fa riferimento all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente ed alla documentazione attestante lo stato economico e di salute del richiedente.

Art. 3 - Beneficiari del trattamento

Possono richiedere la prestazione assistenziale gli iscritti contribuenti, i titolari di trattamento pensionistico diretto, indiretto o di reversibilità, nonché i titolari di pensione di inabilità ovvero di assegno di invalidità erogati dall'Ente

Possono richiedere la prestazione, nel caso previsto dal secondo comma dell'art.1, gli iscritti contribuenti, che alla data di presentazione della domanda abbiano maturato almeno due anni di anzianità contributiva

Art. 4 – Misura della prestazione

Con riferimento ai soggetti colpiti da calamità naturale il Consiglio di Amministrazione determina caso per caso la misura del sussidio riconosciuto, in relazione alle esigenze dell'interessato ed alle disponibilità economiche dell'Ente. L'importo sarà compreso tra un minimo di 2.500 euro ed un massimo di 10.000 euro.

Il contributo potrà essere erogato anche ad integrazione di eventuali altri importi corrisposti allo stesso titolo da altri organismi di assistenza pubblica o privata.

L'attività svolta dagli Iscritti per mezzo dell'associazione CIVES è retribuita dall'Ente mediante emissione di un'apposita fattura. L'importo rimborsato verrà determinato in relazione alle giornate lavorative fornite. L'indennità giornaliera si otterrà dividendo per 360 il reddito assoggettato a contribuzione presso l'Ente per l'anno precedente la data nel quale ha avuto inizio l'attività. Nel caso in cui l'iscritto abbia maturato, nell'anno di riferimento, un'anzianità contributiva inferiore a 12 mesi, il divisore da applicare al reddito conseguito sarà pari a 30, per ogni mese di anzianità contributiva effettivamente maturata. All'importo così determinato si applicherà la percentuale del 60% che identificherà l'importo giornaliero rimborsabile.

L'importo di € 60.000 costituisce il massimale di reddito per il calcolo dell'indennità giornaliera. In caso di assenza del reddito, la base di calcolo di riferimento è stabilito in € 7.000, eventualmente frazionato per tanti dodicesimi quanti sono i mesi di effettiva iscrizione all'Ente.

Art. 5 – Invio della domanda

La domanda, redatta su apposito modulo, deve essere inviata all'Ente entro e non oltre il 31/12/2017.

Nel corso dell'anno 2017 si può usufruire di più erogazioni per calamità naturale fino a concorrenza dell'importo massimo erogabile. La medesima prestazione non è cumulabile, nello stesso anno solare, con gli interventi assistenziali disciplinati dal Bando, ad eccezione del contributo per spese funebri.

Art. 6 – Documentazione

Alla domanda inviata all'Ente devono allegarsi i seguenti documenti:

– relazione peritale dei danni riportati o attestazione di pubblico ufficiale accompagnata da preventivo di spesa o fatturazione;

- Copia di un documento di identità;
- Ogni altro documento utile a dimostrare lo stato di bisogno (calamità naturale)
- documento attestante le giornate di volontariato rilasciato dall'Associazione CIVES Nazionale.

ART. 7 - ASPETTI ECONOMICI

Il sussidio viene erogato in un'unica soluzione, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al richiedente.

INDENNITA' DI MALATTIA

Art. 1 - Fattispecie oggetto di tutela.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'erogazione, nei limiti dei fondi disponibili, di un'indennità di malattia a favore degli iscritti contribuenti all'Ente quando, a seguito di malattia o infortunio, si verifichi l'interruzione forzata dell'attività professionale per un periodo pari o superiore a 30 giorni.

L'indennità di malattia può essere erogata, prescindendo dalla durata della degenza, in caso di ricovero dell'iscritto contribuente presso strutture ospedaliere pubbliche o private, se convenzionate con il SSN. La prestazione può essere altresì erogata in caso di ricovero fuori del territorio nazionale, se l'intervento risulta comunque coperto ed autorizzato dal SSN. La prestazione può essere erogata per un massimo di 180 giorni in relazione ad un medesimo evento. In ogni caso non si può usufruire dell'indennità di malattia per più di 180 giorni nel corso dell'anno solare, anche con riferimento ad eventi diversi.

Art. 2 - Accertamento

Il Consiglio di Amministrazione esamina la domanda e si determina sulla base della sola documentazione allegata. Si provvede quindi alla sola erogazione degli interventi deliberati.

Art. 3 - Beneficiari del trattamento

Possono beneficiare dell'indennità di malattia gli iscritti contribuenti alla Gestione Principale ENPAPI, benché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente a tempo parziale, purché disposto con orario inferiore o pari alla metà del tempo pieno.

Art. 4 - Misura della prestazione

L'indennità si calcola, applicando le percentuali di cui al comma successiva, sull'importo che si ottiene dividendo il massimale contributivo relativo all'anno precedente la data nel quale ha avuto inizio l'evento per 365.

L'indennità giornaliera sarà pari al:

- 8% del suddetto importo, se nell'anno antecedente la data d'inizio dell'evento, risulta iscritto per un periodo fino a quattro mesi;
- 12% del suddetto importo, se nell'anno antecedente la data d'inizio dell'evento, risulta iscritto per un periodo da cinque ad otto mesi;

- 16% del suddetto importo, se nell'anno antecedente la data d'inizio dell'evento, risulta iscritto per un periodo da nove a dodici mesi.

Nel caso di contestuale lavoro dipendente a tempo parziale, disposto con orario inferiore o pari alla metà del tempo pieno, l'indennità lorda complessivamente calcolata sarà ridotta del 50%.

Art. 5 - Cause di esclusione dal beneficio

E' causa di esclusione dal trattamento non aver maturato almeno un anno di anzianità contributiva alla data di presentazione della domanda.

Nel corso dell'anno 2017 si può usufruire di una sola prestazione assistenziale per malattia. La medesima prestazione non è cumulabile, nello stesso anno solare, con gli interventi assistenziali disciplinati dal Bando, ad eccezione del contributo per spese funebri..

Art. 6 - Invio della domanda

La domanda, redatta su apposito modulo e sottoscritta dal richiedente la prestazione, deve essere inviata all'Ente entro 180 giorni, decorrenti dal giorno in cui è cessata la menomazione della capacità lavorativa, comunque entro e non oltre il 31/12/2017.

Art. 7 - Documentazione

Alla domanda inviata all'Ente devono allegarsi i seguenti documenti:

- a) Copia del documento di identità;
- b) Certificazione medica comprovante la patologia e la sospensione dell'attività professionale;
- c) Certificato di degenza;
- d) Eventualmente, autorizzazione del SSN al ricovero presso strutture estere.

ART. 8 - ASPETTI ECONOMICI

L'indennità viene erogata in un'unica soluzione, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al richiedente.

CONTRIBUTO PER SPESE FUNEBRI

Art. 1 - Fattispecie oggetto di tutela

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'erogazione, nei limiti dei fondi disponibili, di un contributo per le spese funebri sostenute in occasione del decesso di iscritti o pensionati.

Il contributo può essere altresì erogato in occasione del decesso del coniuge, del figlio, del genitore o comunque del componente il nucleo familiare di iscritto o pensionato.

Il nucleo familiare è individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Regolamento Generale per l'erogazione delle prestazioni di assistenza.

Art. 2 - Accertamento

Il Consiglio di Amministrazione esamina la domanda e si determina sulla base della sola documentazione allegata. Si provvede quindi alla sola erogazione degli interventi deliberati.

Art. 3 - Beneficiari del contributo

In caso di decesso dell'iscritto contribuente o del pensionato, possono usufruire del contributo per spese funebri i soggetti di seguito indicati:

- a) gli aventi diritto a pensione indiretta o di reversibilità;
- b) gli aventi diritto a prosecuzione della pensione indiretta o di reversibilità;
- c) i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo;
- d) il coniuge senza diritto a pensione ed il convivente more uxorio.

Possono usufruire del contributo, nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 1, gli iscritti contribuenti ed i pensionati dell'Ente.

Il contributo può essere erogato ad un solo componente del nucleo familiare.

Art. 4 - Misura della prestazione

Il contributo è pari all'importo delle spese sostenute e documentate dal richiedente e comunque non superiore ad € 4.000,00. Il limite massimo del contributo erogabile, nell'ipotesi di commorienza, è pari ad € 8.000,00.

Nel corso dell'anno 2017 si può usufruire di un solo contributo per spese funebri ed il contributo non è cumulabile con altri benefici erogati da Enti diversi, aventi titolo nel medesimo evento.

Art. 5 – Cause di esclusione dal beneficio

E' causa di esclusione dal contributo non aver maturato almeno due anni di anzianità contributiva alla data di presentazione della domanda

Art. 6 – Invio della domanda

La domanda, redatta su apposito modulo, inviata e sottoscritta da colui che ha sostenuto le spese o dall'esercente la patria potestà, in caso di minore, deve essere inviata all'Ente entro 180 giorni dall'evento che ne è causa, comunque entro e non oltre il 31/12/2017.

Art. 7 – Documentazione

Alla domanda inviata all'Ente devono allegarsi i seguenti documenti:

- Copia del documento di identità;
- copia del certificato di morte
- Copia della documentazione intestata al richiedente delle spese sostenute.

ART. 8 – ASPETTI ECONOMICI

Il contributo viene erogato in un'unica soluzione, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al richiedente.

TRATTAMENTO ECONOMICO SPECIALE

Art. 1 - Fattispecie oggetto di tutela

Il Consiglio di Amministrazione delibera, nei limiti dei fondi disponibili anno per anno, l'erogazione di trattamenti economici speciali.

Art. 2 - Accertamento

L'attribuzione del beneficio avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione, senza necessità di domanda da parte dell'interessato, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla delibera stessa e per i 12 mesi seguenti.

Saranno esclusi dal rinnovo del trattamento assistenziale i beneficiari con modello ISEE del nucleo familiare, riferito all'ultimo anno fiscale disponibile, superiore ad € 50.000,00.

il trattamento economico speciale non è cumulabile, nello stesso anno solare, con gli interventi assistenziali disciplinati dal Bando, ad eccezione del contributo per spese funebri.

Art. 3 - Beneficiari del trattamento

Possono beneficiare del sussidio:

- a) gli orfani titolari di pensione ai superstiti, indiretta o di reversibilità;
- b) i titolari di pensione di inabilità.

Art. 4 - Misura della prestazione

Il trattamento economico speciale assicura, unitamente alla prestazione previdenziale in essere, una erogazione complessiva pari ad € 1000,00 lordi su base mensile, rinnovabile ogni 12 mesi dal Consiglio di Amministrazione.

In assenza della documentazione fiscale richiesta, l'erogazione sarà sospesa. Il pagamento mensile riprenderà dal mese successivo alla delibera di rinnovo. Le mensilità interessate dalla sospensione non potranno essere oggetto d'integrazione tramite il trattamento economico speciale.

SUSSIDIO PER ISCRITTI CON FAMILIARI A CARICO PORTATORI DI HANDICAP O MALATTIE INVALIDANTI

Art. 1 - Fattispecie oggetto di tutela

Il Consiglio di Amministrazione delibera, nei limiti dei fondi disponibili anno per anno, l'erogazione di un contributo mensile rivolto agli iscritti contribuenti con figli disabili in possesso dell'attestazione dello stato di Invalidità Civile con la percentuale del 100%.

Art. 2 - Accertamento

Il Consiglio di Amministrazione esamina la domanda e si determina sulla base della sola documentazione allegata; l'attribuzione del beneficio avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla delibera stessa e per i 12 mesi seguenti.

Art. 3 - Beneficiari del trattamento

Possono beneficiare del sussidio gli iscritti contribuenti, che svolgano esclusivamente attività libero professionale, con a carico figli disabili in possesso dell'attestazione dello stato di Invalidità Civile con la percentuale del 100%.

Art. 4 - Misura della prestazione

Il sussidio assicura una erogazione pari ad € 500,00 su base mensile, rinnovabile ogni 12 mesi dal Consiglio di Amministrazione. L'erogazione può essere sospesa nei casi di revisione dell'accertamento dello stato invalidante.

Art. 5 - Cause di esclusione dal beneficio

E' causa di esclusione dal sussidio non aver maturato almeno due anni di anzianità contributiva alla data di presentazione della domanda.

Il sussidio non è cumulabile, nello stesso anno solare, con gli interventi assistenziali disciplinati dal Bando, ad eccezione del contributo per spese funebri.

Art. 6 – Invio della domanda

La domanda, redatta su apposito modulo, deve essere inviata all'Ente entro e non oltre il 31/12/2017.

Art. 7 – Documentazione

Alla domanda inviata all'Ente devono allegarsi i seguenti documenti:

- Copia del documento di identità;
- Copia del verbale della Commissione ASL attestante lo stato di invalidità;
- modello ISEE, completo di ogni sua pagina, del nucleo familiare del richiedente, riferito all'anno precedente la presentazione della domanda, ovvero riferito all'ultimo anno fiscale disponibile.

ART. 8 – ASPETTI ECONOMICI

Il sussidio viene erogato in un'unica soluzione, a mezzo a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al richiedente.